

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/Cf
(2000/2001)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri: .

Prof. Andrea MANZELLA - Presidente
Dott. Corrado DE BIASE - Componente
Dott. Emidio FRASCIONE - Componente
Avv. Antonio GRIFFI - Componente
Dott. Filippo LONGO - Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 6 marzo 2001, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

**1 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 8, 3° C.P.V., C.G.S.**

Con richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. del 27.2.2001, la Corte Federale è stata investita della questione se le ammonizioni accumulate da un calciatore prima di essere trasferito a società di .altra Lega, e che di conseguenza si erano annullate ai sensi dall'art. 9 comma 8, 3° alinea, C.G.S., debbano ritenersi valide ad ogni effetto nel momento in cui il medesimo, in virtù delle normative vigenti, rientri in forza a società della precedente Lega.

In proposito, ritiene, questa Corte in generale che, le ammonizioni che non possano produrre effetti in base ai criteri di successione e di computo di cui al 1° alinea dall'art. 9 comma 8 si annullano al termine delle singole stagioni sportive.
Peraltro, le medesime ammonizioni, ai sensi del 4° alinea dall'art. 9 comma 8, si annullano nel corso della stessa annata sportiva quando i calciatori vengano trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Si pone il problema del se le ammonizioni già annullate per effetto del trasferimento del calciatore, possano considerarsi tuttavia ancora valide nell'ipotesi in cui, per effetto di un nuovo

possibile trasferimento dello stesso calciatore, nell'ambito sempre della medesima annata sportiva, il medesimo rientri in forza a società appartenente alla Lega nella quale egli già militava: con la conseguenza che, in ragione di tale reviviscenza, le ammonizioni, già annullate, debbano trovare applicazione nel corso dell'annata sportiva nella quale i più trasferimenti hanno avuto luogo.

La Corte ritiene non corretta una interpretazione favorevole a quest'ultima tesi, poiché l'annullamento ex-lega delle sanzioni, per effetto del primo trasferimento; non si presta ragionevolmente a configurare una sorta di reviviscenza dei provvedimenti sanzionatori, da considerare invece - salvo espressa contraria previsione normativa in tal senso mancante definitivamente caducati.

Per questi motivi la Corte Federale, sulla richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. come sopra proposta, esprime il parere che le ammonizioni, accumulate dal calciatore prima di essere trasferito a società di altra Lega, debbano ritenersi caducate e prive di ogni effetto nell'ipotesi di nuovo tesseramento con società appartenente alla precedente Lega.

2 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., DI INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 9, COMMA 9, E 12, COMMA 6; C.G.S.

Con lettera 27.2.2001 il Commissario Straordinario della F.I.G.C.; a seguito di istanza della Lega Professionisti Serie C, ha posto quesito a questa Corte per conoscere l'esatta interpretazione del combinato disposto degli art. 9, comma 9; e 12, comma 6 (e 3) del Codice di Giustizia Sportiva: "se il generale principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia ed altre competizioni possa soffrire eccezioni in relazione a situazioni contingenti, che di per sé non eluderebbero l'applicabilità della sanzione, seppure nella stagione successiva, ma sempre in Coppa Italia, atteso che appare anche quanto meno estremamente difficile ipotizzare situazione di effettiva impunità derivante da successivi trasferimenti".

Si tratta quindi di accertare quali siano le modalità ed i termini di esecuzione delle sanzioni di squalifica, per infrazioni commesse dal calciatore in occasione della partecipazione a gare di Coppa Italia, mediante corretto procedimento interpretativo delle norme surrichiamate.

Con precedente assunto questa Corte ha già avuto modo di affermare che dai disposti di cui all'art. 9 comma 9, punti 1 e 3, discende senza possibilità di dubbio che il Codice di Giustizia Sportiva pone un collegamento necessario fra il tipo di competizione in occasione della quale l'illecito è stato commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la competizione nella quale la sanzione deve essere scontata.

In particolare, la disciplina del Codice di Giustizia Sportiva lascia chiaramente intendere che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è stato commesso.

Tale generale principio non appare in alcun modo derogato dal disposto di cui al successivo art. 12, comma 6; il quale, quanto alle sanzioni di squalifica o di inibizione che non sia stato, possibile, in tutto o in parte, eseguire nell'annata (rectius: stagione sportiva) in cui sono state irrogate, dispone che vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive.

Vi è l'ulteriore precisazione che, ai fini dell'esecuzione; quando si tratti di sanzioni inflitte nelle gare di Coppa Italia, non vale la distinzione contenuta nell'art. 9, comma 9, ultima parte. del punto 1, e ciò all'evidente fine di consentire, allargandone l'ambito di applicazione, l'esecuzione della sanzione anche in competizioni di Coppa Italia organizzate da Lega diversa da quella cui apparteneva la società al momento dell'irrogazione.

E' sorto, però problema interpretativo a causa del disposto di cui all'ultimo periodo del .citato comma 6 dall'art. 12, laddove si disciplina l'ipotesi in cui il calciatore o il tesserato abbiano cambiato società, anche nel corso della stessa stagione sportiva.

Va premesso che appare evidente la necessità di disciplina di tale ipotesi, non contemplata dalle disposizioni che la precedono, in quanto, diversamente, risulterebbe inapplicabile la regola di cui al precedente comma 3 e cioè che le sanzioni vanno scontate nelle gare della stessa società per la quale il calciatore giocava quando è stata commessa l'infrazione.

Opportunamente quindi la disposizione. in esame afferma che, in deroga alla regola dettata dall'art. 3, il calciatore sconta la sanzione nelle giornate in cui disputa. gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza.

Non pare a questa Corte, così interpretate le soprariferite disposizioni, che esse introducano in qualche modo deroga al generale principio che le sanzioni subite in gare di Coppa Italia debbono essere scontate in competizioni di Coppa Italia; tanto meno pare che dalle suddette disposizioni si possa evincere la regola secondo la quale la sanzione relativa ad infrazioni di Coppa Italia, nel caso di impossibilità di esecuzione in gare della stessa competizione; possano o debbano essere scontate in gare ufficiali.

Quest'ultima parte del comma 6 costituisce in primo luogo, come si è visto, integrazione di quanto dispone il primo periodo dello stesso comma che non disciplina l'ipotesi. di cambio di società da parte del calciatore nel corso della stagione o di quelle successive. .

In secondo luogo, se una deroga vi è espressa, come lo è, essa concerne esclusivamente il comma 3 che stabilisce che le sanzioni vanno scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava e quindi non sembra proprio che quest'ultima parte del comma 6, modifichi in parte qua il generale principio della separatezza delle competizioni ai fini dell'esecuzione delle sanzioni di squalifica o infrazione.

Senonché il quesito posto. dal Commissario Straordinario, nella sua complessa formulazione, pare denunciare la preoccupazione di una "effettiva impunità derivante da successivi trasferimenti" nel caso che la società, per la quale il calciatore è tesserato; non disputasse le competizioni di Coppa Italia.

Infatti; interpretata la norma nel modo .più sopra riferito, se la società precedente, o nuova che sia, non partecipasse a quella competizione, il calciatore non potrebbe mai scontare, in tutto o in parte, la sanzione della squalifica.

Questa Corte non ritiene che la paventata evenienza possa porsi a presidio interpretativo delle norme in esame fino al punto di consentire, in via residuale, l'esecuzione della squalifica nelle gare ufficiali, in deroga non espressa e non rinvenibile in alite disposizioni, del principio di separatezza delle competizioni.

Non è dubbio che potrebbe verificarsi, anche se il primo periodo del comma 6 prevede la possibilità di esecuzione della sanzione non solo nella successiva ma anche in tutte le successive stagioni sportive, un ritardo dell'esecuzione, in contrasto col principio di una immediatezza dell'afflittività della sanzione per una concreta sua efficacia, o, addirittura, l'impunità del calciatore; ma tali inconvenienti possono essere prevenuti o evitati solo mediante l'intervento del Legislatore sportivo con diversa formulazione della norma che, allo stato, non consente una interpretazione che operi una sua estensione in palese contrasto con quanto essa ha voluto esprimere ed ha espresso.

Quanto sopra considerato per le competizioni di Coppa Italia vale anche per quelle di Coppa Regioni, assoggettate quanto ad esecuzione delle sanzioni alla stessa disciplina: .

Per questi motivi la Corte Federale, sulla richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. come sopra proposta, emette la seguente pronuncia interpretativa:

Il principio della separatezza delle competizioni di Coppa Italia o Coppa Regioni, da un lato, ed altre gare ufficiali, diverse dalle precedenti, già espressamente affermato da questa Corte (Coni: Uff. n. 2/Cf - Riunione 17 luglio 1998); trova applicazione, ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato abbia cambiato società, in quanto l'art. 12, comma.6, C.G.S., ultima pure; non deroga al soprarichiamato principio di separatezza (art. 9, comma 9, C.G.S.), ma al principio enunciato nel comma 3 della stessa norma, secondo il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l'infrazione. Conseguentemente, la disciplina dell'esecuzione delle predette sanzioni va rinvenuta nei criteri generali previsti nel citato art. 9, comma 9, C.G.S..

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Manzella)

Pubblicato in Roma il 15 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Petrucci